

(N. 1905)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1957

Concessione di un contributo annuo di lire 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della Conferenza diplomatica tenutasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 venne adottata all'unanimità una Risoluzione con la quale la Conferenza riconosceva la necessità di assicurare un regolare appoggio finanziario al Comitato internazionale della Croce Rossa, il quale, in virtù delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime di guerra, ha l'obbligo di tenersi pronto in ogni tempo ed in ogni circostanza ad assolvere quei compiti umanitari stabiliti dalle Convenzioni stesse.

Il Comitato suddetto, basandosi su tale risoluzione, fin dal 1951 richiese ai Governi dei Paesi firmatari delle Convenzioni sopraccitate di voler stanziare nei propri bilanci un contributo regolare per concorrere alle urgenti

spese che è costretto ad affrontare ai fini di poter svolgere la sua attività.

Risulta che tutti i Paesi interessati hanno già provveduto a versare al Comitato internazionale della Croce Rossa i propri contributi a decorrere dal 1951.

Il Governo italiano dal canto suo non può esimersi, in considerazione anche della generosa e tangibile solidarietà dimostrata dalla Croce Rossa in occasione di sinistri nazionali, quali l'alluvione del Po ed i disastri di Calabria, dal versare un contributo annuo al Comitato della Croce Rossa. Per essere in grado di provvedervi è stato predisposto l'unito disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-1958 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

È autorizzata, altresì, a favore del predetto Comitato la concessione di un contributo straordinario di lire 51.600.000, quale apporto per gli anni dal 1951 al 1956.

Art. 3.

All'onere di lire 8.600.000 relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1957-58 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'altro di lire 51.600.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.